

5. in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In forza della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, K (2004) 4031, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale ⁽²⁾, taluni terreni dei ricorrenti sono stati inclusi nel regime di tutela previsto da tale direttiva.

I ricorrenti lamentano, tra l'altro, che alla base della decisione impugnata manca la necessaria ponderazione tra gli alti interessi pubblici e i diritti dei cittadini e delle entità territoriali che subiranno pregiudizio.

I ricorrenti affermano che la decisione impugnata è in contrasto con la direttiva 92/43/CEE, in quanto le basi necessarie per valutare lo sforzo finanziario richiesto non sono state stabilite esattamente, e in quanto il quadro d'azioni che deve essere fissato ai sensi dell'art. 8 della direttiva non è stato elaborato, né ciò sarebbe stato sufficiente.

I ricorrenti lamentano inoltre che la coerenza della rete delle zone speciali di conservazione richiesta dalla direttiva 92/43/CEE non è garantita a causa della distribuzione delle competenze in Austria, dato che le zone speciali di conservazione praticamente in tutti i casi finiscono ai confini di stato, il che, ad avviso dei ricorrenti, è errato dal punto di vista del diritto comunitario e della tutela della natura.

I ricorrenti sostengono poi che la Commissione, nella decisione impugnata, ha omesso di dichiarare espressamente ed esplicitamente per quali specie ed habitat i siti ora elencati come siti di interesse comunitario presentino effettivamente interesse comunitario.

I ricorrenti fanno infine valere che, per quanto riguarda i siti che li riguardano, il contenuto della decisione è basato su presupposti tecnici errati e che pertanto i siti sono stati erroneamente dichiarati di interesse comunitario per determinate specie e habitat.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 382, pag. 1.

Ricorso della Société des Plantations de Mbanga «SPM» contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2005

(Causa T-128/05)

(2005/C 171/39)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 marzo 2005 la Société des Plantations de Mbanga «SPM», con sede in Douala (Camerun), rappresentata dall'avv. Pierre Soler Couteaux, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. condannare in solido la Commissione ed il Consiglio a risarcire il danno che la ricorrente ha subito per un importo di EUR 15 163 825, più gli interessi al tasso legale;
2. condannare la Commissione e il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente produce, trasforma e commercializza, nella Repubblica del Camerun e in altri paesi, banane destinate all'esportazione. Per poter commercializzare le sue banane nel territorio della Comunità, essa deve ottenere titoli di importazione dagli operatori importatori in quanto non detiene la qualità di operatore ai sensi della normativa comunitaria e non fa parte di un gruppo europeo o multinazionale.

La ricorrente afferma che gli operatori importatori abusano, a proprio vantaggio, delle disposizioni comunitarie che disciplinano il regime comunitario di importazione delle banane reintroducendo, mediante una fatturazione eccessiva e sproporzionata dei titoli, la riscossione di un dazio all'importazione per le importazioni di banane originarie dei Paesi ACP, di norma soggette a dazio zero.

La ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno tenuto un comportamento atto a far sorgere la loro responsabilità extracontrattuale poiché hanno omesso di prendere in considerazione una categoria ben distinta di operatori economici nel settore delle banane, vale a dire la categoria di produttori ACP «indipendenti», così definiti perché non sono né operatori, né integrati in grandi gruppi europei o multinazionali, e poiché hanno omesso di adottare i provvedimenti idonei a porre rimedio alle conseguenze che ne derivano, allorché la Commissione dovrebbe evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione.

La ricorrente fa altresì valere una violazione manifesta dei limiti del potere discrezionale del Consiglio e della Commissione, sulla base di cinque motivi vertenti:

- sull'introduzione di una normativa che favorirebbe le pratiche anticoncorrenziali;
- sull'assenza di misure volte a ovviare a tali effetti anticoncorrenziali;
- sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto;
- sulla violazione del divieto di discriminazione e
- sulla violazione del principio del libero esercizio delle attività professionali.

La ricorrente lamenta inoltre una violazione, da parte degli operatori, degli artt. 81 CE e 82 CE.

**Ricorso del Nederlandse Vakbond Varkenshouders e altri
contro Commissione delle Comunità europee, proposto il
14 aprile 2005**

(Causa T-151/05)

(2005/C 171/40)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Paesi Bassi) e il Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, con sede in 's-Gravenhage (Paesi Bassi), rappresentati dagli avv.ti Johannes Kneppelhout e Monique Charlotte van der Kaden, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004 con cui una concentrazione è stata dichiarata compatibile con il mercato comune (procedimento n. IV/M.3605 — SOVION/HMG).

I ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 2, 6 e 8 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, sul controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾ (il «regolamento sulle concentrazioni CE»). Ad avviso dei ricorrenti la Commissione ha deciso senza fondamento che la prospettata concentrazione non ha affatto causato problemi di concorrenza sul mercato ai fini dell'acquisto di suini e scrofe vivi da macello e che non sussiste sul mercato in questione alcuna posizione dominante. In proposito i ricorrenti avanzano l'argomento che la Commissione ha applicato in certe considerazioni della decisione impugnata una falsa definizione del mercato rilevante nella misura in cui ha incluso il mercato delle scrofe in quello dei suini. Secondo i ricorrenti la Commissione ha inoltre definito in maniera non corretta il mercato geografico.

I ricorrenti fanno ancora valere la violazione del principio di motivazione e del principio dell'accuratezza. Ad avviso dei ricorrenti la Commissione non ha dato ai medesimi sufficiente occasione di chiarire il loro punto di vista e ha posto in non cale i ragguagli da loro forniti.

⁽¹⁾ GU L 24, pag. 1.